CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 17 del 20/05/2024	Oggetto: **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venti**, del mese di **Maggio**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 10:50

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENZA*
1) *GARRAFA GIAMPIERO*	Presidente	SI
2) *CARACCIOLO PIETRO*	Sindaco	SI
3) *ARTURI LUANA*	Consigliere	SI
4) *BOSCO MARCO*	Consigliere	SI
5) *CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA*	Consigliere	SI
6) *FERRO UMILE*	Consigliere	SI
7) *GIORDANO STEFANIA*	Consigliere	SI
8) *GRAVINA UGO*	Consigliere	NO
9) *LIRANGI TERESA*	Consigliere	NO
10) *MAZZOTTA FILIPPO GIULIO*	Consigliere	NO
11) *PUNTILLO LIVIA*	Consigliere	SI
12) *RANIERI SILVIO*	Consigliere	SI
13) *RAIMONDO ROCCO*	Consigliere	SI
14) *SPERANZA MARIO*	Consigliere	SI
15) *STURINO PINA*	Consigliere	SI
16) *VOCATURO STEFANO*	Consigliere	SI
17) *ARNONE NADIA*	Consigliere	SI

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: LUANA ARTURI,UMILE FERRO,MARIO SPERANZA

Illustra il punto il consigliere delegato al bilancio: Avv. Marco Bosco.

Illustra il Responsabile del servizio tributi Dott. Carmine Palumbo.

Segue ampio dibattito consiliare nell'apposita registrazione.

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"…"… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche*

gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …";*
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*

Richiamato il coordinato disposto di cui agli artt. 200, comma 7, e 201, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Montalto Uffugo non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Ritenuta, allora, la propria competenza in merito, quale organo di indirizzo politico – amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 D.lgs n. 267/2000 (TUEL).

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ambiente e del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in data 23/04/2024, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 06 agosto 2020, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 28 novembre 2023.

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei*

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …" (lett. f);

- *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
- *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"* (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"… ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente …"* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 …";*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"… reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento …".*

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 3.916.329,00;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Comune di Montalto Uffugo, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR − 2, corredando il Piano di una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla

documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è: esternalizzato a CALABRA MACERI E SERVIZI SPA, P. IVA 01668030784.

Rilevato, altresì, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale ha dovuto acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai gestori del Servizio (Calabra Maceri e Servizi spa) e che per la redazione del PEF in parola l'Ente si è avvalso della società GF Ambiente, prima in Italia nel servizio agli Enti Locali per la redazione dei piani finanziari;

Visto il Piano Economico Finanziario 2024 allegato alla presente (**All. A**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di € 3.726.912,00;

Dato atto, allora, che:

3) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
4) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

69% a carico delle utenze domestiche;
31% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui all'allegato **B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"…In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …";*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"….A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. …"*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".*

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
a) *U R* 1,α , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
b) *U R* 2,α , , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 − ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Il Presidente

Invita il Consiglio a votare il **QUINTO PUNTO** avente ad oggetto: Revisione biennale obbligatoria PEF TARI 2024-2025 - Approvazione tariffe 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco n. 17
Presenti e votanti n. 14
Assenti n. 3 (Gravina - Lirangi - Mazzotta)
Voti favorevoli n. 9 (maggioranza)
Astenuti n. 0 (ZERO)

Contrari n. 5 (Sturino -Vocaturo - Ranieri - Celebre - Speranza)

DELIBERA

a) richiamate le premesse,

- Di prendere atto del decreto N. 7 del 19/05/2022 col quale si individua la responsabilità del tributo in oggetto;
- di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Comune di Montalto Uffugo;
- di prendere atto della dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente (Allegato 4 modello ARERA per gli enti in regime di contabilità pubblica);
- di approvare il Piano Economico Finanziario 2024, riportato nell'**Allegato A** , quale parte integrante e sostanziale della presente e di quantificare in € 3.726.912,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
- di approvare per l'anno 2024**,** le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si riportano nell'**Allegato B** quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

b) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;

c) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

d) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021) nonché ad ARERA, insieme ai prospetti e ai documenti previsti, ai fini dell'approvazione e di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione Trasparente;

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per

approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9 (maggioranza); astenuti n. 0 (ZERO); contrari n. 5 (Sturino -Vocaturo - Ranieri - Celebre - Speranza); assenti n. 3 (Gravina - Lirangi - Mazzotta)

DELIBERA

DI APPROVARE il **QUINTO PUNTO** all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Revisione biennale obbligatoria PEF TARI 2024-2025- Approvazione tariffe 2024”

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 20/05/2024	**Il Responsabile del Settore** **f.to CARMINE PALUMBO**
PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 20/05/2024	**Il Responsabile del Settore** **f.to MIRCO TARANTO**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 20/05/2024	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente	**Il Segretario**
f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA	**f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.